


FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE
DELLA CASSA DI RISPARMIO V.E.

30 LUG 2008

PROTOCOLLO ARRIVO N. 1072



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso


Settore Fiscalità Generale

Ufficio Persone Fisiche

Fax

Roma, 28/07/2008

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA C.C.R.V.E. PIAZZA CASTELNUOVO, 35 90141 PALERMO	Da: Ufficio Persone Fisiche Fax : 0650769805 - 0650545676 - tel.06- 50545457
	Numero pagine trasmesse 8 compresa la presente
MESSAGGIO	
Si trasmette la risposta all'istanza di interpello n. <u>954-412/2008</u> , presentata in data 05/05/2008. Si prega di confermare l'avvenuta ricezione del presente fax con lo stesso mezzo	
Il Dirigente Giovanni Spalletta <i>(Signature)</i>	
In caso di ricezione imperfetta contattare il numero 06-50545457.	



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità generale e Indiretta
Ufficio Persone fisiche

Roma, 26 LUG. 2008

FONDO PENSIONI PER IL
PERSONALE DELLA C.C.R.V.E.
PIAZZA CASTELNUOVO, 35
90141 PALERMO (PA)

Direzione Regionale della Sicilia
Via Konrad Roentgen n.3
Palermo

Prot. n. 954-106748/2008

OGGETTO: *Interpello 954-412/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA C.C.R.V.E.
Codice Fiscale 80016830822 Partita IVA 00761060821
Istanza presentata il 05/05/2008*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DLgs n. 252 del 2005, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Fondo Pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio "Vittorio Emanuele" (già ente previdenziale esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi dell'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55), a seguito della trasformazione della cassa di risparmio sopra citata in banca SICILCASSA S.p.A., è stato trasformato, con decorrenza 1° gennaio 1991, in fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), in conformità alle disposizioni recate dall'art. 3 della legge n. 218 del 1990 e dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 357

del 1990.

Tale fondo ha erogato, fino al 5 settembre 1997, a seguito della messa in liquidazione della banca SICILCASSA S.p.A., una prestazione previdenziale integrativa corrispondente alla differenza tra la pensione calcolata secondo lo Statuto del fondo e quella A.Q.O., al fine di assicurare il mantenimento del trattamento previdenziale complessivo per i dipendenti in servizio e in quiescenza dell'ente creditizio.

Venuto meno l'ente creditizio di riferimento, sono state congelate le prestazioni maturate alla data del 6 settembre 1997, lasciando agli iscritti al fondo il diritto a tale prestazione. Per gli iscritti ancora in servizio, tale diritto è stato assicurato a prescindere dal successivo datore di lavoro.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione del fondo ha ritenuto opportuno avviare un processo di ristrutturazione del fondo stesso finalizzato alla sua liquidazione.

Tale processo di ristrutturazione prevede l'istituzione di una sezione separata, accessibile sia agli iscritti attivi che ai titolari di pensione, che opererà con il principio della capitalizzazione individuale e avrà la funzione di erogare trattamenti pensionistici complementari (sezione A). Diversamente, per coloro i quali non intendano esercitare l'opzione per l'adesione alla nuova sezione, il fondo continuerà a garantire l'erogazione delle prestazioni, anche mediante stipula di polizze assicurative con primarie compagnie (sezione B).

Per incentivare il passaggio alla sezione A sopra citata, è stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2008, l'erogazione di alcune rendite aggiuntive al trattamento determinato ai sensi della legge n. 449 del 1997.

Il riconoscimento e l'erogazione di tali rendite è, però, subordinato al realizzo di plusvalenze derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del fondo.

Al fine di rendere più celere il processo di liquidazione del fondo, il progetto di ristrutturazione ha previsto anche la facoltà per gli iscritti attivi e per i pensionati che hanno optato per la sezione A di richiedere il valore capitale sia dei trattamenti

pensionistici determinati ai sensi della legge n. 449 del 1997, sia delle nuove rendite aggiuntive.

Premesso quanto sopra e considerato che tutti gli iscritti al fondo si qualificano come "vecchi iscritti a vecchi fondi", viene chiesto di sapere quale sia il corretto trattamento tributario da applicare alle somme aggiuntive erogate in unica soluzione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante è dell'avviso che le somme erogate a titolo di prestazioni aggiuntive siano riconducibili al nuovo Statuto e alle plusvalenze derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del fondo.

Considerato quindi che dette prestazioni devono intendersi riferite al montante maturato a partire dal 1° gennaio 2008, data di avvio del progetto di ristrutturazione del fondo, l'istante ritiene che alle stesse torni applicabile la disciplina fiscale recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005 che introduce una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento per le prestazioni erogate dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. In relazione alle somme erogate in forma di capitale in sostituzione sia del trattamento pensionistico fissato con riferimento all'anzianità già maturata alla data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, sia delle rendite aggiuntive, l'istante osserva, in via preliminare, che tali somme hanno la medesima natura tributaria delle prestazioni periodiche future che sostituiscono.

Ciò premesso, il Fondo Istante ritiene che alle somme in discorso debba applicarsi il regime pro-tempore vigente in relazione al periodo di maturazione delle somme.

In particolare, per la parte erogata in sostituzione del trattamento pensionistico fissata con riferimento all'anzianità già maturata alla data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, e che quindi si ritiene riferibile ad una prestazione maturata prima del 1° gennaio 2001, l'istante ritiene corretto applicare il regime della tassazione separata con aliquota determinata secondo i criteri previsti per la determinazione dell'aliquota del

Pagina 4 di 7

TFR, considerando gli anni di iscrizione attiva al fondo e il valore della posizione previdenziale, così come indicato dall'amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 30 del 2002.

Per quanto concerne, invece, le somme erogate in sostituzione del trattamento pensionistico aggiuntivo maturato a partire dalla data di approvazione del progetto di ristrutturazione del fondo, successiva alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 252 del 2005, l'istante ritiene corretto applicare la normativa recata da tale decreto e quindi la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In riferimento al quesito in esame, concernente il regime fiscale applicabile, ai fini dell'Irpef, alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale da un fondo integrativo di previdenza in liquidazione, la scrivente fa presente, in via preliminare, che tali prestazioni, a prescindere dalla modalità di erogazione, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir.

L'art. 52 del Tuir, nel disciplinare la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prevede al comma 1, lett. d), così come sostituita dall'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 252 del 2005, che *"per le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis), del comma 1 dell'art. 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'art. 11 e quelle di cui all'art. 23, comma 6, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252"*.

Per effetto di tale norma, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è dunque previsto un unico regime di tassazione per le prestazioni erogate in forma di rendita e in forma di capitale (prima soggette a tassazione separata).

L'art. 11, comma 6, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, infatti, che su le prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di capitale sia in

forma di rendita, si opera *"una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti"*.

Tuttavia, è previsto un regime transitorio per i soggetti che alla data del 1° gennaio 2007 risultavano già iscritti a fondi pensionistici complementari.

L'art. 23, comma 5, del d. lgs. n. 252 del 2005, così come modificato dall'articolo unico, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede, infatti, che per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dello stesso decreto il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rende applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Con particolare riferimento ai vecchi iscritti a vecchi fondi, ossia coloro che antecedentemente alla data del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124), risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, lo stesso art. 23 prevede, al comma 7, che alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data, mentre per le prestazioni pensionistiche relative a montanti accumulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo è prevista la facoltà di optare per l'applicazione del più favorevole regime fiscale di cui all'art. 11. In assenza di opzione, continuerà, invece, ad applicarsi il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2006.

Per i predetti soggetti, la norma prevede, inoltre, la possibilità di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale, ivi

compresa la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006.

Nel caso in esame, è fatto presente che viene offerta agli iscritti (i quali, secondo quanto affermato dall'istante, si qualificano tutti come "vecchi iscritti a vecchi fondi"), che optano per il trasferimento alla Sezione A, una rendita aggiuntiva riconducibile al nuovo Statuto e alle plusvalenze derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del fondo.

Inoltre, per agevolare la liquidazione del fondo, è offerta sia agli iscritti attivi che ai pensionati, la possibilità di capitalizzare l'intero trattamento pensionistico, e cioè sia la parte fissata con riferimento all'anzianità già maturata alla data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, sia quella aggiuntiva maturata a partire dalla data di approvazione del progetto di ristrutturazione del fondo, che è successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del d. lgs. n. 252 del 2005).

Ad avviso della scrivente, la rendita aggiuntiva, essendo maturata successivamente al 1° gennaio 2007, deve essere assoggettata al nuovo regime fiscale introdotto dall'articolo 11 del d. lgs. n. 252 del 2005.

Il nuovo regime sarà applicato anche in caso di prestazione in forma di capitale che sarà percepito dai soggetti attivi in sostituzione della rendita aggiuntiva.

Per i soggetti già titolari di pensione, la fattispecie sopra rappresentata, è riconducibile a una capitalizzazione di pensione complementare che deve essere riferita a somme erogate nell'ambito della previdenza complementare.

Ne consegue che, conformemente a quanto previsto dall'istante, con riferimento alla capitalizzazione della prestazione pensionistica di cui alla legge n. 449 del 1997, riconducibile al montante maturato prima del 1° gennaio 2001, è corretto applicare il regime della tassazione separata con aliquota determinata secondo i criteri previsti per la determinazione dell'aliquota del TFR, considerando gli anni di iscrizione attiva al fondo e il valore della posizione previdenziale. Ciò a conferma di quanto già chiarito dalla scrivente con risoluzione n. 30 del 2002.

Pagina 7 di 7

Per la parte erogata in forma di capitale relativa al trattamento pensionistico aggluntivo maturato a partire dal 1° gennaio 2008, data di approvazione del progetto di ristrutturazione del fondo, la scrivente ritiene, invece, che alla stessa si applichino le disposizioni di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 252 del 2005.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa

